

## COMUNE di OSCHIRI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – Ufficio Servizi Sociali

Tel. 079/7349102 – E-mail: [servizisociali@comune.oschiri.ss.it](mailto:servizisociali@comune.oschiri.ss.it)

**Allegato A) alla Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n°128 del 13.07.2016**

### BANDO

**LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2016.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**VISTO** l'art.11 della Legge n.431 del 09.12.1998 che ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

**VISTO** il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999, che ha stabilito i requisiti minimi per beneficiare delle agevolazioni del fondo e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni, ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;

**DATO ATTO** che il citato D.M. ha stabilito che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni mediante procedimento di evidenza pubblica e formazione di apposita graduatoria;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/9 del 16.06.2016;

**VISTO** il Bando allegato alla Determinazione n. 25385/738 del 05.07.2016 del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica – Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna che approva, per l'anno 2016, i criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi di cui all'art.11 della Legge 431/1998;


**VISTA** la propria Determinazione n°128 del 13.07.2016, esecutiva ai sensi di legge;

### RENDE NOTO

Che a far data dal **13 luglio e fino al 12 agosto 2016**, termine perentorio per la presentazione delle istanze, i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi integrativi del canone di locazione a valere sul Fondo Nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge n°431/98.

### Art. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

1)Essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Oschiri e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.



## COMUNE di OSCHIRI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – Ufficio Servizi Sociali

Tel. 079/7349102 – E-mail: [servizisociali@comune.oschiri.ss.it](mailto:servizisociali@comune.oschiri.ss.it)

- 2) Essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di Oschiri e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.
- 3) Essere in possesso della residenza anagrafica nel Comune di Oschiri al momento della presentazione della domanda;
- 4) Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno **dieci anni nel territorio nazionale** ovvero da almeno **cinque anni** nella medesima **Regione** (D.L. 25/06/2008, n°112 – Capo IV art.11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n°133);
- 5) Il contratto deve:
  - risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
  - sussistere al momento della presentazione della domanda;
  - permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo

### Art. 2 – ESCLUSI DAI CONTRIBUTI

- 1) Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- 2) Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- 3) Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.


### ART.3- NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice e di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare.

### ART. 4 - REQUISITI DEL REDDITO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- 1) **Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente)** del nucleo familiare uguale o inferiore all'importo corrispondente alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.062,14**), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;



## COMUNE di OSCHIRI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – Ufficio Servizi Sociali

Tel. 079/7349102 – E-mail: [servizisociali@comune.oschiri.ss.it](mailto:servizisociali@comune.oschiri.ss.it)

2) **Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente)** del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

### ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Oschiri e reperibili unitamente al Bando presso:

- **Ufficio Servizi Sociali sito in Via Marconi 9-tel. 079/7349102 oppure 079/7349110-** dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
- **Sito internet del Comune di Oschiri: [www.comune.oschiri.ot.it](http://www.comune.oschiri.ot.it);**

Le domande debitamente compilate e sottoscritte, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del richiedente, dovranno essere consegnate:

- **a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Oschiri-Via Marconi,9;**
- **inviate a mezzo raccomandata A.R. ( In tal caso farà fede il numero del protocollo in arrivo).**


### ART 6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

All'istanza va allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. copia del contratto di locazione dell'immobile, debitamente registrato;
2. copia delle ricevute del versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa al 2016;
3. copia delle ricevute di pagamento della locazione per il periodo Gennaio/Giugno 2016.

Le ricevute che si riferiscono al periodo successivo alla data di presentazione dell'istanza dovranno essere consegnate entro e non oltre il 14 gennaio 2017. Nelle ricevute, in bollo, dovrà essere indicato chiaramente quanto segue:

- a. **nominativo del locatore;**
  - b. **nominativo del conduttore;**
  - c. **corrispettivo del canone di locazione;**
  - d. **causale;**
  - e. **periodo cui il versamento si riferisce il pagamento del canone;**
4. certificazione ISEE con riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2015, di cui al D.P.C.M. n°159 del 5 dicembre 2013, come modificato dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42";
  5. in caso di richiedente extracomunitario certificato storico di residenza in Italia da almeno 10 anni ovvero in Sardegna da almeno 5 anni;
  6. indicazione del CODICE IBAN relativo al conto corrente bancario o postale su cui effettuare il bonifico (tassativamente allegando copia dell' IBAN rilasciata dall'istituto di credito bancario o postale, presso cui si ha il c/c);
  7. copia del documento d' identità del richiedente, in corso di validità.



## COMUNE di OSCHIRI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – Ufficio Servizi Sociali

Tel. 079/7349102 – E-mail: [servizisociali@comune.oschiri.ss.it](mailto:servizisociali@comune.oschiri.ss.it)

### ART. 7 SCADENZA DELLE DOMANDE

Il termine ultimo e perentorio per la presentazione delle domande è fissato **entro le ore 14:00 del giorno di VENERDI' 12 AGOSTO 2016.**

### ART. 8. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non saranno ammesse a valutazione e non potranno essere perfezionate le seguenti domande che non rispettino i requisiti di cui all'art. 1 del bando:

- assenza di residenza anagrafica nel Comune di Oschiri alla data di pubblicazione del bando;
- domande pervenute oltre la data di scadenza prevista nel bando;
- domande prive di sottoscrizione;
- domande prive di copia di documento d'identità in corso di validità;
- domande incomplete rispetto alla documentazione richiesta ;
- Per gli immigrati extracomunitari assenza del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione;
- Presenza di dichiarazioni non corrispondenti al vero, fatta salva la segnalazione alla Autorità Giudiziaria.

### ART. 9. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procederà alla istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza al contenuto del presente bando.

Successivamente sarà stilata la graduatoria provvisoria dei cittadini ammessi e di quelli esclusi che sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line, e sul sito internet del Comune di Oschiri .

Si procederà infine a darne comunicazione scritta agli istanti esclusi con le motivazioni che ostano l'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/1990 e succ. mod. e integrazioni.

Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate entro il termine di 7 giorni successivi alla pubblicazione.

Si procederà quindi alla formulazione della graduatoria definitiva, che sarà approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, **da comunicare alla R.A.S. entro la data del 31 agosto 2016.**

### ART.10. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO


Il contributo annuale è concesso sulla base della graduatoria predisposta. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione al valore I.S.E.E. del nucleo familiare del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

I.S.E.E. del nucleo familiare = € 10.000,00;

**canone annuo effettivo** = € 3.600,00;

**canone sopportabile** = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00;



## COMUNE di OSCHIRI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – Ufficio Servizi Sociali

Tel. 079/7349102 – E-mail: [servizisociali@comune.oschiri.ss.it](mailto:servizisociali@comune.oschiri.ss.it)

**ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = 2.200,00.**

### ART. 11. - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Oschiri dalla R.A.S. a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Il contributo viene attribuito per l'anno **2016** a decorrere dal **1 Gennaio 2016** o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al **31 Dicembre 2016**. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Nel caso di trasferimento in altro Comune o in caso di interruzione della locazione, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il Comune, una volta ricevuta la comunicazione delle somme attribuite, assegna, dandone opportuna comunicazione ai richiedenti, i contributi agli interessati la cui richiesta, tempestivamente formulata, sia stata a suo tempo ammessa ed inserita nell'elenco trasmesso alla Regione. Coloro che hanno ottenuto il contributo ad integrazione del canone di affitto, sono tenuti a presentare all'Ufficio Servizi Sociali, le ricevute fiscali o copia dei bonifici dei pagamenti effettuati. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute, il Comune darà corso alla revoca dei benefici concessi, ripartendo tale somma in modo proporzionale tra tutti gli altri beneficiari.

Eventuali economie maturate sui fondi assegnati verranno accantonate ed il loro utilizzo sarà disposto nell'annualità successiva.


Qualora la somma attribuita, non sia sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, il Comune procederà a rimborsare in misura proporzionale il contributo spettante a ciascun beneficiario, ovvero di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B), onde soddisfare tutte le richieste ammesse.

### ART. 12 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, avvalendosi della Guardia di Finanza. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base di dichiarazione non veritiera, l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.

### ART. 13 INFORMATIVA SULL' USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003)

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Oschiri, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.



## COMUNE di OSCHIRI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – Ufficio Servizi Sociali

Tel. 079/7349102 – E-mail: [servizisociali@comune.oschiri.ss.it](mailto:servizisociali@comune.oschiri.ss.it)

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli “sensibili”, è obbligatorio per l’istruttoria della pratica di che trattasi. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Oschiri.

### Art. 14 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge N°431/98 nonché ai relativi decreti di attuazione, alla Deliberazione della Giunta Regionale n°36/9 del 16.06.2016 e al Bando allegato alla Determinazione n. 25385/738 del 05.07.2016 del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica – Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna.

**F.TO Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona  
Sig. Pietro Fresu**